

Entra nel vivo il nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi in vigore dal 1° gennaio 2020 e anticipato al 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d'affari superiore a 400.000 euro nel 2018. In particolare, con il D.M. 10 maggio 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2019, sono stati disposti nuovi esoneri dall'obbligo per:

- le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696 (vendita di tabacchi, quotidiani e periodici, cessione di alcuni prodotti agricoli, ecc.), del D.M. 13 febbraio 2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e servizi di gestione e rendicontazione del relativo pagamento) e del D.M. 27 ottobre 2015 (prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di servizi elettronici);
- le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, se i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
- le operazioni collegate a quelle di cui sopra, nonché alle operazioni di cui all'art. 22 del decreto Iva, effettuate in via marginale rispetto alle precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione (a tal fine, la norma specifica che si considerano marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l'1 per cento del volume d'affari registrato nel 2018). Solo fino al 31 dicembre 2019;
- le operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni qualora il trasporto sia internazionale.
- gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, per le operazioni di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio, i cui ricavi o compensi non sono superiori all'1 per cento del volume d'affari del 2018; per dette operazioni continuerà a essere obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale.

Queste operazioni continueranno a essere annotate nel registro dei corrispettivi. [Cliccare qui](#) per accedere al testo completo.

Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario, tel. 02.67140268 – mail: [fiscale@apmi.it](mailto:fiscale@apmi.it)